



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Visto lo Statuto;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 08/02 del 08/07/2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/03 del 09/07/2020;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza (Acronimo: Di.Gi.), già Dipartimento di Scienze Giuridiche, delle Società e dello Sport, attivato con D.R n. 4811 del 12/12/2012, promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti, negli ambiti delle discipline Giuridiche, Economiche e Sociali.

2. Il Dipartimento, ispirandosi al principio della libertà della ricerca e ai principi generali espressi nello Statuto:

- 1) promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione non istituzionale;
- 2) contribuisce alla gestione delle attività didattiche, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- 3) promuove i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca e di didattica, anche attraverso lo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

Art. 2 - Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 3 - Sede

1. Il Dipartimento ha sede in Palermo, Via Maqueda, n. 172.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori di cui al D.R. 4815 del 12/12/2012 di costituzione.

2. Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell'apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.

3. Concorrono inoltre alle attività del Dipartimento:

- a) il personale tecnico-amministrativo;
- b) i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali;
- c) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
4. Tali soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
5. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura che, per motivi di ricerca e di didattica inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo.

Art. 5 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
- il Consiglio,
 - la Giunta,
 - il Direttore,
 - il Consiglio Scientifico
2. Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Università di Palermo.
3. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e i requisiti previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO II - ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 6 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.
3. Inoltre il Consiglio:
- a) approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
 - b) approva, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;
 - c) approva, per quanto di competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca;
 - d) approva le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità e propone, per ogni assegno di ricerca, una commissione giudicatrice;
 - e) approva gli incarichi professionali per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
 - f) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca dei Docenti;
 - g) esprime parere sull'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento.
 - h) determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento;
4. Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.
5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, può demandare compiti istruttori alla Giunta negli ambiti di sua competenza.

Art. 7 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) i Professori, i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a tempo determinato;
 - c) il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - d) una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente, con mandato di durata triennale;
 - e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente, con mandato di durata biennale;
 - f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 15% del personale docente, con mandato di durata biennale;
 - g) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento in numero pari al 20% del personale docente, con mandato di durata biennale.
2. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.
3. I membri elettivi decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante. Ove già non eletto, può prendere parte alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Vicario del Responsabile Amministrativo.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio di Dipartimento

1. All'inizio dell'anno solare il Direttore trasmette un calendario di massima in cui sarà prevista, di regola, una seduta mensile del Consiglio di Dipartimento, con esclusione del mese di Agosto.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso, per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta a tutti i componenti.
3. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno è depositata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento ed è pubblicata e sul sito web del Dipartimento.
4. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.
5. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, a inizio di seduta.

Art. 9 - Svolgimento delle sedute del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti.
2. Ai fini della verifica del numero legale non sono computati gli assenti giustificati, purché non superino 1/3 dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.
3. Sono considerati motivi validi quelli previsti all'art. 19, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, nonché le ulteriori attività connesse ai compiti istituzionali.
4. In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti dall'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.
5. Salvo i casi in cui lo statuto e i regolamenti d'Ateneo limitino la partecipazione al voto ad alcune categorie di membri del Consiglio, tutti i componenti dello stesso hanno diritto a partecipare alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolare, la rappresentanza studentesca partecipa alla trattazione e alla conseguente deliberazione sugli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

argomenti concernenti l'organizzazione della didattica indicati dall'art. 28, comma 2 bis, dello Statuto.

6. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, di norma per alzata di mano ovvero, su richiesta di un componente del Consiglio avente diritto al voto, con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione. Su richiesta, le votazioni riguardanti singole persone avvengono per scrutinio segreto.

7. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, compresi gli astenuti i cui voti si sommano ai contrari. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

8. Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 10 - Compiti della Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e ogni altra attività istruttoria a esso espressamente delegata dal Direttore o dal Consiglio

2. Pertanto la Giunta:

- a) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature e arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
- c) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;
- d) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento tenendo conto delle indicazioni e/o proposte anche dei singoli docenti e delle sezioni;
- e) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
- f) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

Art. 11 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da:

- a) il Direttore, che la convoca e la presiede;
- b) il responsabile amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- c) quattro professori ordinari;
- d) quattro professori associati;
- e) quattro ricercatori;
- f) tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
- g) un rappresentante di assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti;
- h) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei componenti con diritto della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

3. Ove già non eletti in Giunta partecipano alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto, i Coordinatori delle sezioni attivate, i Coordinatori dei corsi di studio di cui il dipartimento sia la struttura di riferimento, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo.

4. Possono partecipare altresì, su invito del direttore o su indicazione del Consiglio di Dipartimento, altri docenti del Consiglio, in ragione delle specifiche questioni di cui la Giunta deve occuparsi.

5. La Giunta dura in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo e in ogni caso decade al termine del mandato del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 12 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 13 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
- b) assicura l'esecuzione delle delibere degli Organi del Dipartimento;
- c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
- d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- e) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
- f) designa il Direttore Vicario fra i professori componenti la Giunta.
- g) designa i propri delegati per specifiche funzioni, tra cui in particolare quelli alla Didattica, alla Ricerca, alla Biblioteca e alla Terza missione; nonché uno o più delegati all'Internazionalizzazione;
- h) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi, entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;
- i) dispone il discarico dei beni mobili dagli inventari per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- j) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- k) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- l) ogni altra funzione attribuita in forza di leggi, regolamenti o disposizioni di Organi superiori.

Art. 14 - Modalità di elezione del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore.

2. Nel caso di indisponibilità di professori di I fascia o nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni, l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia, previa presentazione delle candidature.

3. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 15 - Direttore vicario

1. Il Direttore vicario sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Direttore vicario coadiuva il direttore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attività, inclusa l'autorizzazione alla firma dei relativi atti di competenza

3. Il suo mandato cessa in caso di revoca ovvero con l'entrata in carica del nuovo Direttore.

4. Qualora il direttore vicario non sia designato, ovvero nel caso di sua assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal decano del Dipartimento.

Art 16 - Verbali del Consiglio e della Giunta

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 17 – Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Dipartimento dura in carica tre anni ed è costituito dal Delegato alla Ricerca che lo presiede, due professori ordinari del Dipartimento e due docenti appartenenti alla Commissione AQRD.
2. I membri del Consiglio Scientifico sono nominati dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio del Dipartimento nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo
3. Il Consiglio Scientifico svolge funzioni di promozione dell'attività scientifica e di valutazione dell'attività del Dipartimento. In particolare predispone il rapporto annuale di autovalutazione secondo una metodologia coerente con i criteri di valutazione del sistema universitario nazionale. I risultati dell'autovalutazione, unitamente alle osservazioni del Consiglio Scientifico, sono comunicati al Consiglio del Dipartimento ed al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
4. Viene istituito nell'ambito del Dipartimento di Giurisprudenza l'Ufficio Ricerca con funzione di supporto delle attività del Consiglio Scientifico.

Art. 18 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento, provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità.
2. In particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
 - b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
 - c) provvede alla verifica e parifica del fondo economato come previsto dal Regolamento per la gestione del fondo economale.
 - d) provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili e agli ordinativi di pagamento previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
 - e) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 19 - Verbali del Consiglio e della Giunta

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. I verbali sono pubblicati sul sito web del Dipartimento e resi accessibili ai soli componenti del Consiglio di Dipartimento mediante la rete intranet. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
2. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali e la relativa pubblicazione sul sito web di cui al comma precedente.

Art. 20 - Commissione Paritetica Studenti-Docenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza è composta da un Docente (Professore o Ricercatore, escluso i Coordinatori di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:
 - a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento didattico e dal calendario didattico di Ateneo;
 - b) esprimere il parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni regolamentari sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio.
3. Eventuali accertate irregolarità a carico di un docente sono segnalate dalla Commissione paritetica docenti-studenti al Direttore del Dipartimento, a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed eventualmente al Rettore.

TITOLO III – SEZIONI

Art. 21 – Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni

1. Il Dipartimento si articola nelle seguenti sezioni:
 - Diritto Privato Generale
 - IURA
 - Diritto e Società
2. Le Sezioni si organizzano in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento. Le sezioni potranno essere articolate in unità operative didattico-scientifiche.
3. Nuove sezioni possono essere istituite su proposta motivata di almeno venti componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Il singolo docente può esercitare la propria opzione per una diversa sezione, anche di nuova costituzione, previo parere favorevole dei componenti della sezione a cui intende afferire e con la presa d'atto della sezione di provenienza. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte di docente neo-afferente al dipartimento o qualora sia stato espresso parere sfavorevole, la richiesta di afferenza è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, entro 30 giorni.
5. Ciascun docente può afferire a una sola sezione.
6. Fra gli afferenti alla Sezione è eletto a maggioranza un Coordinatore, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Direttore. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
7. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
8. Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di quindici.
9. Con apposita delibera del Consiglio, assunta a maggioranza degli aventi diritto, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle sezioni, i loro compiti istruttori o esecutivi, la gestione di locali, della biblioteca, di laboratori, attrezzature e servizi ad esse assegnati, gli adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
10. Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI e FINALI

Art. 22 – Modifiche del regolamento e disattivazione del Dipartimento

1. La disattivazione del Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero secondo quanto altrimenti dettato da Regolamenti di Ateneo e dallo Statuto.
2. Il presente regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il presente Regolamento si compone di numero 22 articoli ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2013, e così modificato giusta delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/05/2020.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI